



FONDI  
STRUTTURALI  
EUROPEI

pon  
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Dipartimento per la Programmazione  
Economico-Culturale per Interventi in materia di attività  
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per  
l'istruzione e per l'innovazione digitale  
Ufficio IV



## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "Ermanno Olmi"

Cod. Mecc. MIIC8FP00T - C.F. 97667360156

e-mail: [miic8fp00t@istruzione.it](mailto:miic8fp00t@istruzione.it) pec: [miic8fp00t@pec.istruzione.it](mailto:miic8fp00t@pec.istruzione.it)

Scuola Secondaria Primo Grado Via Maffucci, 60 - 20158 MILANO

☎02/88447160 – 02/88447164 fax

Scuola Primaria "M. Curie" Via Guicciardi, 1 - 20158 MILANO

☎02/88446931 – 02/39320412 fax

Scuola Primaria "G. Leopardi" . V.le Bodio, 22 - 20158 MILANO

☎02/88446840 – 02/88446842 fax

## CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA ex art. 2222 c.c.

### Attività di lavoro autonomo di tipo occasionale relativa al Seminario "Scuola Adozione e altre particolarità"

L'Istituto Scolastico Comprensivo Statale "Ermanno Olmi", sito in Milano via Maffucci 60 rappresentato legalmente dal Dirigente Scolastico Dott.ssa Laura Barbirato, nata a Treviso il 15.07.1961 e domiciliato per la sua carica presso l'Istituto Comprensivo Statale "Ermanno Olmi" – Codice Fiscale: 97667360156

-committente-

e

la dott.ssa NICOLETTA BOSCO nato a Udine il 04.08.1983 e residente a Udine via Cisis n. 7/4 – Codice Fiscale: BSCNLT83M44L483R

-prestatore d'opera-

### PREMESSO

-che l'art. 14 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 – Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21, della Legge 15 marzo 1997, n. 59 - consente la stipula di contratti di prestazione d'opera con esperti esterni all'istituzione scolastica anche per lo svolgimento di particolari attività di aggiornamento, di formazione e di riconversione professionale;

-che l'art. 7 c. 6 D.lgs 165/2001 e ss. mm. consente per esigenze cui non possono fare fronte con personale di servizio alle Istituzioni Scolastiche di conferire incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo di natura occasionale o coordinata continuativa ad esperti con comprovata specializzazione;

-visto il Decreto Interministeriale 28 Agosto 2018, n. 129;

-visto il Piano Triennale dell'Offerta Formativa per gli anni scolastici 2019/2021 regolarmente approvato dagli Organi Collegiali;

-che l'Istituto Scolastico ha la necessità di affidare un incarico di lavoro autonomo concernente una prestazione straordinaria e temporanea, ad un collaboratore esperto, dotato delle specifiche competenze tecniche e culturali necessarie nell'ambito della pedagogia della mediazione;

- che la dott.ssa Nicoletta Bosco, individuata come esperto non appartenente all'Amministrazione scolastica, risulta in possesso dei titoli di qualificazione e delle competenze necessarie per lo svolgimento delle prestazioni d'opera intellettuale occasionali e non si trova in regime di incompatibilità, tale da impedirle l'effettuazione delle prestazioni professionali oggetto del presente contratto;

**-che** con determina dirigenziale - Prot. 2918/VI.10 del 28/10/2021 – e con le motivazioni ivi esplicitate, è stato affidato alla dott.ssa Nicoletta Bosco l'incarico relativo al ciclo di formazione relativo al Metodo prof. Feuerstein rivolto ai docenti del Comprensivo;

*si conviene e si stipula*

(le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante del presente atto)

#### **ART. 1 - Natura del rapporto**

Le parti si danno reciprocamente atto che viene tra loro stipulato, ai sensi degli artt. 2222 e seguenti del codice civile, un contratto di collaborazione professionale di lavoro autonomo non abituale consistente nello svolgimento di una attività straordinaria ed occasionale con le modalità ed i termini di seguito convenuti.

#### **ART. 2 – Oggetto della prestazione**

L'attività del prestatore d'opera consiste nello svolgimento di un seminario denominato **“Pedagogia della Mediazione – Per essere più efficaci nel dialogo educativo”** destinato ai docenti del Comprensivo.

#### **ART. 3 – Esecuzione della prestazione**

Il prestatore d'opera si impegna ad eseguire la prestazione personalmente, senza alcun vincolo di subordinazione, in piena autonomia tecnica ed organizzativa.

Le prestazioni ivi indicate non comportano alcun rapporto di subordinazione ed il prestatore non darà esecuzione a specifiche mansioni, ma, nell'ambito delle direttive generali per la riuscita del progetto, godrà di piena autonomia organizzativa. Il collaboratore, per l'espletamento delle attività oggetto del contratto, potrà comunque utilizzare anche le strutture e le apparecchiature esistenti presso l'Istituto Scolastico e deve garantire la propria presenza presso la sede ogni qual volta si rendesse necessaria per assicurare la realizzazione dell'attività.

Gli strumenti ed il materiale necessario sarà fornito dall'esperto.

#### **ART. 4 - Durata**

L'incarico prevede lo svolgimento di tre moduli della durata di n° 6 ore, secondo il calendario che verrà fornito a conclusione del corso.

#### **ART. 5 - Corrispettivo**

Le parti convengono che il compenso dovuto per l'espletamento della collaborazione oggetto del presente contratto viene determinato in euro 349,98 (compenso lordo) in franchigia IVA ai sensi dell'art. 1, comma 58, L. 190/2014.

Il compenso dovrà essere erogato con bonifico bancario entro 30 giorni successivi al termine della collaborazione previa presentazione della fattura elettronica da parte del collaboratore. Il collaboratore si impegna inoltre a fornire documento di Tracciabilità dei flussi finanziari.

#### **ART. 6 - Recesso**

L'Istituto Scolastico si riserva la facoltà di recedere motivatamente, in qualsiasi momento, dal presente contratto corrispondendo al collaboratore il compenso da determinarsi proporzionalmente al lavoro effettivamente svolto. Il prestatore d'opera può recedere anticipatamente, prima della scadenza del presente contratto, con preavviso di almeno 30 giorni, solo al fine di evitare pregiudizio all'Istituto Scolastico. In tal caso il compenso da liquidare sarà determinato proporzionalmente al lavoro effettivamente svolto. In caso di recesso da parte del collaboratore, senza rispetto del termine di preavviso pattuito, ai compenso come sopra determinato, si applicherà, a titolo di penale, una detrazione fino ad un massimo del 10% di quanto spettante.

#### **ART. 7 – Proprietà, riservatezza dei risultati**

Il lavoro svolto ed i risultati dello stesso sono di esclusiva proprietà dell'Istituto Scolastico. Pertanto il prestatore d'opera non può avvalersi di detto lavoro per altri scopi né portarlo a conoscenza di altri Enti o persone o divulgarlo con pubblicazioni se non con espressa preventiva autorizzazione scritta dell'Istituto Scolastico ed indicando comunque che detto lavoro è stato svolto per conto dell'Istituto Scolastico. Tutti i dati e le informazioni di carattere tecnico-amministrativo o scientifico di cui il prestatore d'opera entrerà in possesso nello svolgimento dell'incarico professionale di cui trattasi dovranno considerarsi riservati.

#### **ART. 8 - Assicurazione**

Le parti contraenti, prendono e danno atto che il prestatore d'opera, durante lo svolgimento dell'attività di cui al presente contratto, sarà gratuitamente coperto da polizza assicurativa stipulata dall'Istituto con la compagnia assicurativa Ambiente Scuola. Gli estremi della polizza sono pubblicati sul portale web dell'istituto ([www.icmaffucci.gov.it](http://www.icmaffucci.gov.it)).

**ART. 9 - Privacy**

Tutti i dati personali, di cui l'Istituzione scolastica verrà in possesso in occasione dell'espletamento del presente procedimento, saranno trattati ai sensi del D. Lgs. n° 196/2003, dal GDPR EU 679/2016 e della normativa vigente.

**ART. 10 – Disciplina e foro competente**

Per quanto non previsto dal presente contratto si applicano gli art.2222 e ss. cc.  
Per eventuali controversie la competenza del Foro di Milano.

Letto, confermato, sottoscritto.

Dott.ssa Nicoletta Bosco

Il Dirigente scolastico  
*Dott.ssa Laura Barbirato*



Milano, 28/10/2021  
Prot. 2919/VI.10